



Regione Siciliana
Fondo Pensioni Sicilia

Ente Pubblico

Direzione

Palermo, prot. nr. **2675** del 24 gennaio 2019

Oggetto: perequazione automatica delle pensioni – art. 1 comma 260 della l. n. 145 del 30.12.2018.

**Ai sigg.ri Dirigenti di
Area 2 - Sistemi Informativi e Banche Dati
Servizio 1 Pensioni e Previdenza 1
Servizio 2 Pensioni e Previdenza 2
Sede**

E, p.c.:

**Al Sig. Commissario Straordinario
Al sig. Presidente del Collegio dei Revisori
Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica**

E, p.c.:

Al Servizio 5 Ragioneria, Programmazione Economica e Investimenti

La legge di bilancio dello Stato, per l'anno finanziario 2019 e pluriennale per il triennio 2019-2021, all'art. 1, comma 260, ha stabilito le modalità di applicazione della rivalutazione automatica dei trattamenti di pensione per il triennio 2019-2021. La norma prevede l'applicazione di diversificate misure percentuali con riguardo agli importi di pensione, da applicare sui trattamenti complessivi da liquidare, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Si riporta il testo integrale della disposizione in commento:

L. 30/12/2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.

Art. 1 - Comma 260

In vigore dal 1 gennaio 2019

260. Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;*
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:*



REGIONE SICILIANA
Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
P.e.c.: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it; P.e.: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it
Tel. 0917072762-Fax 0917072753

1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

I Servizi in indirizzo, titolari di competenze in materia di stato giuridico ed economico del personale in quiescenza, dovranno dare tempestiva attuazione alla norma in commento. L'Area Sistemi Informativi e Banche Dati parimenti è autorizzata ad applicare quanto dinanzi illustrato nel più breve tempo possibile, decorrendo tali misure dal corrente mese di gennaio.

Distinti saluti

Il Direttore generale
Filippo Nasca

